

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità** 1
- Regolamento (CE) n. 860/2003 della Commissione, del 19 maggio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 4
- Regolamento (CE) n. 861/2003 della Commissione, del 19 maggio 2003, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2003 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003 6
- Regolamento (CE) n. 862/2003 della Commissione, del 19 maggio 2003, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 8
- Regolamento (CE) n. 863/2003 della Commissione, del 19 maggio 2003, che modifica i regolamenti (CE) n. 1939/2001, (CE) n. 1940/2001 e (CE) n. 346/2003 relativi all'apertura di gare permanenti per la rivendita, sul mercato interno della Comunità, di riso detenuto dagli organismi d'intervento greco, italiano e francese, da utilizzare per l'alimentazione degli animali 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 864/2003 della Commissione, del 19 maggio 2003, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco verso alcuni paesi terzi** 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 865/2003 della Commissione, del 19 maggio 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (Cítricos Valencianos o Cítrics Valencians)** 17
- ★ **Regolamento (CE) n. 866/2003 della Commissione, del 19 maggio 2003, recante diciottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001** 19

Regolamento (CE) n. 867/2003 della Commissione, del 19 maggio 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della terza gara di cui al regolamento (CE) n. 596/2003	23
Regolamento (CE) n. 868/2003 della Commissione, del 19 maggio 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della terza gara di cui al regolamento (CE) n. 604/2003	26
Regolamento (CE) n. 869/2003 della Commissione, del 19 maggio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	28
★ Direttiva 2003/39/CE della Commissione, del 15 maggio 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive propineb e propizamide ⁽¹⁾	30

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2003/360/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 17 marzo 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam che modifica il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e il governo del Vietnam sulla prevenzione delle frodi nel commercio delle calzature	33
---	----

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam che modifica il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e il governo del Vietnam sulla prevenzione delle frodi nel commercio delle calzature	34
--	----

Commissione

2003/361/CE:

★ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1422]	36
---	----

2003/362/CE:

★ Decisione della Commissione, del 14 maggio 2003, recante abrogazione della decisione 98/399/CE che approva il piano presentato dall'Italia per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nella provincia di Varese ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1527]	42
--	----

2003/363/CE:

★ Decisione della Commissione, del 14 maggio 2003, recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici in alcune zone del Belgio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1529]	43
--	----

2003/364/CE:

★ Decisione della Commissione, del 15 maggio 2003, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione «garanzia» [notificata con il numero C(2003) 1539]	45
--	----

★ Posizione comune 2003/365/PESC del Consiglio, del 19 maggio 2003, che modifica la posizione comune 2001/357/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia	49
★ Posizione comune 2003/366/PESC del Consiglio, del 19 maggio 2003, che modifica la posizione comune 2002/400/PESC sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea	51

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 859/2003 DEL CONSIGLIO**del 14 maggio 2003**

che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 4,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In occasione della riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 il Consiglio europeo ha solennemente concluso che l'Unione europea dovrebbe garantire l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri, garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'Unione europea, rafforzare la non discriminazione nella vita economica, sociale e culturale, nonché ravvicinare lo status giuridico dei cittadini dei paesi terzi a quello dei cittadini degli Stati membri.
- (2) Con una risoluzione adottata il 27 ottobre 1999 ⁽³⁾ il Parlamento europeo ha chiesto la rapida realizzazione delle promesse relative a un equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente negli Stati membri e la definizione del loro status giuridico con diritti uniformi quanto più possibile analoghi a quelli di cui godono i cittadini dell'Unione europea.
- (3) Anche il Comitato economico e sociale europeo ha invitato a realizzare la parità di trattamento nel settore sociale tra i cittadini comunitari e i cittadini di paesi terzi, segnatamente nel suo parere del 26 settembre 1991 in merito allo statuto dei lavoratori migranti dei paesi terzi ⁽⁴⁾.
- (4) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali

risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

- (5) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed è conforme ai principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare lo spirito dell'articolo 34, paragrafo 2.
- (6) La promozione di un livello elevato di protezione sociale e l'innalzamento del tenore e della qualità della vita negli Stati membri costituiscono obiettivi della Comunità.
- (7) Per quanto concerne le condizioni della protezione sociale dei cittadini di paesi terzi, e più in particolare il regime di sicurezza sociale loro applicabile, il Consiglio «Occupazione e politica sociale», nelle sue conclusioni del 3 dicembre 2001, ha ritenuto che il coordinamento applicabile ai cittadini dei paesi terzi dovrebbe concedere loro un insieme di diritti uniformi quanto più possibile analoghi a quelli di cui godono i cittadini dell'Unione europea.
- (8) Attualmente il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽⁵⁾, che costituisce lo strumento fondamentale del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dei diversi Stati membri, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽⁶⁾ si applicano solo a determinati cittadini di paesi terzi. Complessità giuridiche ed amministrative derivano dalla molteplicità e dalla varietà degli strumenti giuridici impiegati per tentare di risolvere quei problemi di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri cui possono trovarsi confrontati i cittadini di paesi terzi che siano nella stessa condizione di cittadini comunitari. Ciò è fonte di notevoli difficoltà per gli interessati, per i loro datori di lavoro e per i competenti enti nazionali di sicurezza sociale.

⁽¹⁾ GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 388.

⁽²⁾ Parere reso il 21.11.2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 154 del 5.6.2000, pag. 63.

⁽⁴⁾ GU C 339 del 31.12.1991, pag. 82.

⁽⁵⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002).

- (9) È pertanto opportuno prevedere l'applicazione delle norme di coordinamento del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti nella Comunità ai quali le disposizioni di detti regolamenti non siano attualmente applicabili a causa della nazionalità e che soddisfino le altre condizioni previste dal medesimo regolamento; una siffatta estensione è particolarmente importante nella prospettiva dell'imminente allargamento dell'Unione europea.
- (10) L'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 a queste persone non conferisce loro il diritto all'ingresso, al soggiorno o alla residenza, né l'accesso al mercato del lavoro in uno Stato membro.
- (11) Le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 sono applicabili, in virtù del presente regolamento, solo a condizione che l'interessato sia già in situazione di soggiorno legale nel territorio di uno Stato membro. La legalità del soggiorno è quindi presupposto dell'applicazione di tali disposizioni.
- (12) Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 non si applicano ad una situazione i cui elementi si collochino tutti all'interno di un solo Stato membro. Ciò vale in particolare quando la situazione di un cittadino di un paese terzo presenta unicamente legami con un paese terzo e un solo Stato membro.
- (13) Il mantenimento del diritto alle indennità di disoccupazione, previsto dall'articolo 69 del regolamento (CEE) n. 1408/71, è subordinato alla condizione che l'interessato si iscriva come richiedente lavoro presso gli uffici di collocamento di ciascuno degli Stati membri in cui si reca. Tali disposizioni si possono pertanto applicare ad un cittadino di un paese terzo soltanto se ha il diritto, all'occorrenza tenuto conto del suo titolo di soggiorno, di iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici di collocamento dello Stato membro in cui si reca e di esercitarvi legalmente un'occupazione.
- (14) È opportuno adottare disposizioni transitorie volte a proteggere le persone cui il presente regolamento si applica e ad evitare che esse perdano diritti in ragione della sua entrata in vigore.
- (15) Per conseguire tali obiettivi è necessario ed opportuno impiegare, ai fini dell'estensione del campo di applicazione delle norme di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza, uno strumento giuridico comunitario vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri che abbiano partecipato all'adozione del presente regolamento.
- (16) Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi risultanti da accordi internazionali conclusi con paesi terzi di cui la Comunità è parte e che prevedono vantaggi in materia di sicurezza sociale.
- (17) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In conformità con il principio di proporzionalità enunciato nel medesimo articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
- (18) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda ed il Regno Unito hanno notificato, con lettere in data 19 e 23 aprile 2002, che intendono partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.
- (19) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni di cui all'allegato del presente regolamento, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 si applicano ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, nonché ai loro familiari e superstiti, purché siano in situazione di soggiorno legale nel territorio di uno Stato membro e si trovino in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro.

Articolo 2

1. Il presente regolamento non prevede alcun diritto per un periodo anteriore al 1° giugno 2003.
2. Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione, di attività autonoma o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1° giugno 2003 è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del presente regolamento.
3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, un diritto è acquisito, in virtù del presente regolamento, anche quando la data di realizzazione del rischio sia anteriore al 1° giugno 2003.
4. Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato è liquidata o ristabilita, a richiesta dell'interessato, a decorrere dal 1° giugno 2003, a meno che i diritti anteriormente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale.

5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima del 1° giugno 2003, possono essere riveduti su loro richiesta, tenendo conto delle disposizioni del presente regolamento.

6. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata nel termine di due anni dal 1° giugno 2003, i diritti previsti dal presente regolamento sono acquisiti a decorrere da tale data; agli interessati non potranno essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

7. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 6, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A.-A. TSOCHATZOPOULOS

ALLEGATO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

I. GERMANIA

Per quanto riguarda le prestazioni familiari il presente regolamento si applica unicamente ai cittadini dei paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno chiamato «Aufenthaltsurlaubnis» o «Aufenthaltsberechtigung» a norma del diritto tedesco.

II. AUSTRIA

Per quanto concerne le prestazioni familiari, il presente regolamento si applica unicamente ai cittadini dei paesi terzi che soddisfano le condizioni richieste dalla legislazione austriaca per poter beneficiare in permanenza degli assegni familiari.

REGOLAMENTO (CE) N. 860/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 maggio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	88,9
	096	49,6
	999	69,3
0707 00 05	052	89,2
	999	89,2
0709 90 70	052	72,7
	999	72,7
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	41,2
	204	40,6
	220	39,9
	388	62,8
	600	55,7
	624	58,9
	999	49,8
0805 50 10	382	68,2
	400	53,4
	528	61,7
	999	61,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	204	46,5
	388	82,7
	400	108,3
	404	78,2
	508	75,4
	512	75,9
	524	67,5
	528	70,4
	720	96,4
	804	86,4
	999	78,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 861/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 2003

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2003 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 ⁽¹⁾,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'oltremare») ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 638/2003 della Commissione, del 9 aprile 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio e della decisione 2001/822/CE per quanto riguarda il regime applicabile all'importazione di riso originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ⁽³⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di maggio 2003, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione della percentuale di riduzione, e che vengano fissate le quantità riportate al lotto successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2003 in virtù del regolamento (CE) n. 638/2003 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione di eventuali percentuali di riduzione fissate nell'allegato.

2. Le quantità riportate al lotto seguente sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3.

ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di maggio 2003 e quantità riportate al lotto successivo

Origine/Prodotto	Percentuale di riduzione		Quantità riportata al lotto del mese di settembre 2003 (in t)	
	Antille olandesi e Aruba	PTOM meno sviluppati	Antille olandesi e Aruba	PTOM meno sviluppati
PTOM (articolo 10) — Codice NC 1006	57,5733	— ⁽¹⁾	—	4 130,768

⁽¹⁾ Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

Origine/Prodotto	Percentuale di riduzione	Quantità riportata al lotto del mese di settembre 2003 (in t)
ACP (articolo 3, paragrafo 1) — Codice NC 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30	89,3976	—
ACP (articolo 5) — Codice NC 1006 40 00	94,3450	—

REGOLAMENTO (CE) N. 862/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 2003
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario ⁽³⁾. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTI A e B

1. **Azione n.:** 3/03 (A); 4/03 (B)
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: Etiopia
3. **Rappresentante del beneficiario:** Emergency Food Security Reserve, Addis Ababa, Contact: Ato Sirak Hailu, tel. (251-1) 51 71 62, fax 51 83 63
4. **Paese di destinazione:** Etiopia
5. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 40 000
7. **Numero dei lotti:** 2 (A: 15 000 tonnellate; B: 25 000 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁵⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A.1]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.3]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽⁸⁾: reso destinazione
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco — fob stivato
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** EFSR warehouse in Dire Dawa
 - porto o magazzino di transito: Berbera
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna alla stadio previsto** ⁽⁹⁾:
 - 1° termine: A: 17.8.2003; B: 18.8-14.9.2003
 - 2° termine: A: 31.8.2003; B: 1-28.9.2003
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: A: 16-29.6.2003; B: 14-20.7.2003
 - 2° termine: A: 1-13.7.2003; B: 28.7-3.8.2003
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 3.6.2003
 - 2° termine: 17.6.2003
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: M. Vestergaard, Commission européenne; Bureau: L 130 7/46, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 14.5.2003, fissata dal regolamento (CE) n. 729/2003 della Commissione (GU L 105 del 26.4.2003, pag. 9)

Note

- (¹) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CE) n. 2298/2001 della Commissione (GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
— certificato fitosanitario.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114 del 29 aprile 1991, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁸) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, le navi noleggiate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1)].
- (⁹) Si applica l'articolo 14, paragrafo 14, ultimo comma del regolamento (CE) n. 2519/97.
-

Per dare modo alla Commissione di aggiudicare l'appalto di forniture è indispensabile trasmettere certe informazioni relative all'offerente (in particolare il numero di conto da accreditare). Queste informazioni sono contenute in un modulo disponibile sul sito Internet:

http://europa.eu.int/comm/budget/execution/ftiers_fr.htm

Qualora non vengano inviate tali informazioni, l'offerente designato fornitore non potrà invocare il termine di comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2519/97.

Tutti gli offerenti sono pertanto invitati ad allegare alla propria offerta il suddetto modulo, completato con le informazioni richieste.

REGOLAMENTO (CE) N. 863/2003 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 2003****che modifica i regolamenti (CE) n. 1939/2001, (CE) n. 1940/2001 e (CE) n. 346/2003 relativi all'apertura di gare permanenti per la rivendita, sul mercato interno della Comunità, di riso detenuto dagli organismi d'intervento greco, italiano e francese, da utilizzare per l'alimentazione degli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone detenuto dagli organismi d'intervento.
- (2) Le gare previste dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1939/2001 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 357/2003 ⁽⁵⁾, (CE) n. 1940/2001 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 357/2003, e (CE) n. 346/2003 ⁽⁷⁾ non hanno permesso di smaltire la totalità dei quantitativi messi in vendita. È pertanto necessario indire nuove gare.
- (3) Al fine di tutelare i diritti degli operatori economici è opportuno indire le nuove gare posteriormente alla data di chiusura delle gare precedenti.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 1

I regolamenti (CE) n. 1939/2001 e (CE) n. 1940/2001 sono modificati come segue:

All'articolo 5, paragrafo 1, la data del 17 ottobre 2001 è sostituita dalla data del 4 giugno 2003.

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 30 luglio 2003 alle ore 12 (ora di Bruxelles).»

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 346/2003 è modificato come segue:

All'articolo 5, paragrafo 1, la data del 5 marzo 2003 è sostituita dalla data del 4 giugno 2003.

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 30 luglio 2003 alle ore 12 (ora di Bruxelles).»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 22 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 263 del 3.10.2001, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 53 del 28.2.2003, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU L 263 del 3.10.2001, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU L 50 del 25.2.2003, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 864/2003 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 2003****relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco verso alcuni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 ⁽⁶⁾, stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dell'intervento.
- (3) Con il regolamento (CE) n. 2441/2001 ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 882/2002 ⁽⁸⁾, e con il regolamento (CE) n. 1080/2002 ⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1851/2002 ⁽¹⁰⁾, la Commissione ha indetto gare per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco verso la zona VII e verso taluni paesi terzi. A fini di chiarezza e di razionalità, occorre sostituire i suddetti regolamenti con un testo unico.
- (4) Vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione di 1 200 000 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco verso alcuni paesi terzi.
- (5) Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese. A tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

(6) Qualora il ritiro di segala avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'organismo d'intervento tedesco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di segala da esso detenuta.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1 200 000 tonnellate di segala da esportare verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione di Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Georgia, Islanda, Isole Færøer, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Moldova, Norvegia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria e Uzbekistan.

2. Il quantitativo di segala di cui al paragrafo 1 è immagazzinato nelle regioni indicate all'allegato I.

Articolo 3

1. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

2. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta, senza maggiorazione mensile.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU L 329 del 14.12.2001, pag. 20.

⁽⁸⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 23.

⁽⁹⁾ GU L 164 del 22.6.2002, pag. 11.

⁽¹⁰⁾ GU L 280 del 18.10.2002, pag. 3.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.
2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 22 maggio 2003, alle ore 9 (ora di Bruxelles).
2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).
3. L'ultima gara parziale scade il 27 maggio 2004 alle ore 9 (ora di Bruxelles).
4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento, l'ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

2. L'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:
 - a) superiore a quella indicata nel bando di gara;
 - b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
 - 1 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 68 kg/hl,
 - un punto percentuale per il tenore di umidità,

- mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione ⁽²⁾ e
- mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta.

Se dal risultato finale delle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:

- accettare la partita tal quale,
- rifiutare di prendere in consegna la partita in questione.

Nel caso previsto al secondo comma, secondo trattino, l'aggiudicatario è liberato da tutti i suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, mediante il formulario riportato all'allegato II.

Se dal risultato finale delle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. Egli è liberato da tutti i suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, mediante il formulario riportato all'allegato II. Nei casi previsti al paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, e al terzo comma, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di segala di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione mediante il formulario riportato all'allegato II.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da lui presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento mediante il formulario riportato all'allegato II.

4. Tuttavia se l'uscita della segala ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

5. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle di cui al paragrafo 2, terzo comma, relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

⁽¹⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31.

Articolo 7

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, i documenti relativi alla vendita di segala conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:

- Centeno de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n° 864/2003
- Rug fra intervention uden restitutionsydelse eller -avgift, forordning (EF) nr. 864/2003
- Interventionsroggen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 864/2003
- Σίκαλη παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2003
- Intervention rye without application of refund or tax, Regulation (EC) No 864/2003
- Seigle d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n° 864/2003
- Segala d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 864/2003
- Rogge uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 864/2003
- Centeio de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.º 864/2003
- Interventioruista, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 864/2003
- Interventionsråg, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 864/2003.

Articolo 8

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2003.

2. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione il cui importo è pari alla differenza tra il prezzo d'intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione e mai inferiore a 70 EUR per tonnellata. La metà di tale importo è depositata all'atto del rilascio del titolo e l'altra metà è depositata prima del ritiro dei cereali.

3. In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3002/92, la parte dell'importo della cauzione depositata all'atto del rilascio del titolo deve essere svincolata entro venti giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che il cereale ritirato ha lasciato il territorio doganale della Comunità.

4. In deroga all'articolo 17, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2131/93, l'importo restante deve essere svincolato entro quindici giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce le prove previste all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ⁽¹⁾.

5. Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare in caso di avvio di un'indagine amministrativa, l'eventuale superamento dei termini previsti dai paragrafi 1, 3 e 4 per lo svincolo delle cauzioni ivi indicate darà luogo ad un risarcimento, da parte dello Stato membro, pari a 0,015 EUR/10 tonnellate per giorno di ritardo.

Tale risarcimento non è imputabile al FEOG.

Articolo 9

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Esse devono essere trasmesse mediante il formulario riportato all'allegato III.

Articolo 10

I regolamenti (CE) n. 2441/2001 e (CE) n. 1080/2002 sono abrogati.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

ALLEGATO I

(in tonnellate)	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/ Bremen/Mecklenburg-Vorpommern	549 191
Nordrhein-Westfalen/Hessen/Rheinland-Pfalz/ Saarland/Baden-Württemberg/Bayern	37 934
Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/ Thüringen	612 746

ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto e di un eventuale scambio di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco verso alcuni paesi terzi

[Articolo 6 del regolamento (CE) n. 864/2003]

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			— % peso specifico (kg/hl) — % chicchi germinati — % impurità varie (Schwarzbesatz) — % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta — Altri

NB: Da trasmettere alla DG AGRI (C/I):

- via fax: (32-2) 296 49 56
(32-2) 295 25 15.

ALLEGATO III

gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco verso alcuni paesi terzi

[Regolamento (CE) n. 864/2003]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta ⁽¹⁾ (in EUR/t)	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) (in EUR/t) (per memoria)	Spese commerciali (in EUR/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

⁽¹⁾ Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

NB: Da trasmettere alla DG AGRI (C/1):

— via fax: (32-2) 296 49 56
(32-2) 295 25 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 865/2003 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 2003****che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (Cítricos Valencianos o Cítrics Valencians)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 692/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Spagna ha trasmesso alla Commissione una domanda per la registrazione della denominazione «Cítricos Valencianos» o «Cítrics Valencians» quale indicazione geografica protetta.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento si è constatato che la domanda è conforme a tale regolamento e, in particolare, comprende tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.
- (3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾ della denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento.

(4) Di conseguenza, questa denominazione può essere iscritta nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ed essere pertanto tutelata sul piano comunitario quale indicazione geografica protetta.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 617/2003 ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento, che è iscritta quale indicazione geografica protetta (IGP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 99 del 17.4.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 204 del 28.8.2002, pag. 6 (Cítricos Valencianos o Cítrics Valencians).

⁽⁴⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 89 del 5.4.2003, pag. 3.

ALLEGATO

PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Ortofrutticoli e cereali

SPAGNA

Cítricos Valencianos o Cítrics Valencians. (IGP)

REGOLAMENTO (CE) N. 866/2003 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 2003****recante diciottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 742/2003⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

- (2) Il comitato per le sanzioni ha deciso, rispettivamente il 10 e il 25 aprile 2003, di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e di apportare correzioni tecniche all'elenco. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2003.

Per la Commissione

Christopher PATTEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 16.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato come segue:

- 1) la voce «Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Svezia, data di nascita 20 novembre 1974», elencata fra le «persone giuridiche», è sostituita dalla voce seguente:

«Ali Ahmed YUSAF (alias Ali Galoul), Krälingebrand 33, S-16362 Spånga, Svezia; data di nascita 20 novembre 1974; luogo di nascita: Garbaharey, Somalia; nazionalità: svedese; passaporto svedese n. 1041635; numero di identificazione nazionale: 741120-1093».

- 2) la voce «AL-KADR, Ahmad Said (alias AL-KANADI, Abu Abd A1-Rahman); nato il 1° marzo 1948, al Cairo (Egitto); di presunta nazionalità egiziana e canadese», elencata fra le «persone giuridiche», è sostituita dalla voce seguente:

«Ahmad Sa'id AL-KADR; data di nascita: 1° marzo 1948; luogo di nascita: il Cairo, Egitto; nazionalità: canadese e presumibilmente egiziana».

- 3) la voce «AOUADI, Mohamed Ben Belgacem (alias AOUADI, Mohamed Ben Belkacem); data di nascita 12 novembre 1974; luogo di nascita Tunisia; indirizzo: Via A. Masina n. 7, Milano, Italia; codice fiscale: DAOMMD74T11Z352Z», elencata fra le «persone giuridiche», è sostituita dalla voce seguente:

«Aoudi Mohamed ben Belgacem BEN ABDALLAH (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem), a) Via A. Masina n. 7, Milano, Italia, b) Via Dopini n. 3, Gallarate, Italia; data di nascita 12 novembre 1974, luogo di nascita: Tunisi, Tunisia; nazionalità: tunisina; passaporto n. L 191609 rilasciato il 28 febbraio 1996; numero di identificazione nazionale: 04643632, attribuito il 18 giugno 1999; codice fiscale: DAOMMD74T11Z352Z. Altre informazioni: il nome della madre è Bent Ahmed Ourida».

- 4) la voce «ESSID, Sami Ben Khemais; data di nascita 10 febbraio 1968; luogo di nascita: Tunisia; indirizzo: Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Italia; codice fiscale: SSDSBN68B10Z352F», elencata fra le «persone giuridiche», è sostituita dalla voce seguente:

«Essid Sami Ben Khemais BEN SALAH [alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber], Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Italia; data di nascita: 10 febbraio 1968; luogo di nascita: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia; nazionalità: tunisina; passaporto n.: K/929139, rilasciato il 14 febbraio 1995; numero di identificazione nazionale: 00319547 attribuito l'8 dicembre 1994; codice fiscale: SSDSBN68B10Z352F. Altre informazioni: il nome della madre è Saidani Beya».

- 5) la voce «BIN MUHAMMAD, Ayadi Chafiq (alias AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad; alias AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; alias AIADI, Ben Muhammad; alias AIADY, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monaco, Germania; 129 Park Road, Londra NW8, Regno Unito; 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgio; Darvingasse 1/2/58-60, Vienna, Austria; Tunisia; nato il 21 gennaio 1963 a Safais (Sfax), Tunisia», elencata fra le «persone giuridiche», è sostituita dalla voce seguente:

«Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED [alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafiq Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafiq, g) Abou El Baraa], a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monaco, Germania, b) 129 Park Road, NW8, Londra, Regno Unito, c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgio, d) Darvingasse 1/2/58-60, Vienna, Austria; data di nascita: 21 marzo 1963; luogo di nascita: Sfax, Tunisia; nazionalità: tunisina, bosniaca, austriaca; passaporto n.: E 423362 rilasciato a Islamabad il 15 maggio 1988; numero di identificazione nazionale: 1292931; altre informazioni: il nome della madre è Medina Abid; si trova attualmente in Irlanda».

- 6) la voce «BOUCHOUCHA, Mokhtar (alias BUSHUSHA, Mokhtar); data di nascita 13 ottobre 1969; luogo di nascita Tunisia; indirizzo: Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Italia; codice fiscale: BCHMHT69R13Z352T», elencata fra le «persone giuridiche», è sostituita dalla voce seguente:

«Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed BEN MOKHTAR (alias Bushusha, Mokhtar), Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Italia; data di nascita: 13 ottobre 1969; luogo di nascita: Tunisi, Tunisia; nazionalità: tunisina; passaporto n.: K/754050 rilasciato il 26 maggio 1999; numero di identificazione nazionale: 04756904 attribuito il 14 settembre 1987; codice fiscale: BCHMHT69R13Z352T. Altre informazioni: il nome della madre è Bannour Hedia».

- 7) la voce «CHARAABI, Tarek (alias SHARAABI, Tarek); data di nascita 31 marzo 1970; luogo di nascita: Tunisia; indirizzo: Viale Bligny n. 42, Milano, Italia; codice fiscale: CHRTRK70C31Z352U», elencata fra le «persone giuridiche», è sostituita dalla voce seguente:

«Charaabi Tarek Ben Bechir BEN AMARA [alias a) Sharaabi, Tarek b) Haroun, Frank], Viale Bligny n. 42, Milano, Italia; data di nascita: 31 marzo 1970; luogo di nascita: Tunisi, Tunisia; nazionalità: tunisina; passaporto n.: L 579603 rilasciato a Milano il 19 novembre 1997; numero di identificazione nazionale: 007-99090; codice fiscale: CHRTRK70C31Z352U. Altre informazioni: il nome della madre è Charaabi Hedia».

- 8) la voce «DARKAZANLI, Mamoun, Uhenhorser Weg 34, Amburgo, 2085 Germania; nato il 4 agosto 1958 ad Aleppo, Siria; passaporto n. 1310636262 (Germania)», elencata fra le «persone giuridiche», è sostituita dalla voce seguente:

«Mamoun DARKAZANLI [alias a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz], Uhlenhorster Weg 34, Amburgo, 22085 Germania; data di nascita: 4 agosto 1958; luogo di nascita: Damasco, Siria; nazionalità: siriana e tedesca; passaporto n.: 1310636262 (Germania), scade il 29 ottobre 2005; numero di identificazione nazionale: carta d'identità tedesca n. 1312072688, scade il 20 agosto 2011».

- 9) la voce «HIJAZI, Riad [alias HIJAZI, Raed M.; alias AL-HAWEN, Abu-Ahmad; alias ALMAGHRIBI, Rashid (il marocchino); alias AL-AMRIKI, Abu-Ahmad (l'americano); alias AL-SHAHID, Abu-Ahmad], Giordania; nato nel 1968 in California, USA; SSN: 548-91-5411», elencata fra le «persone giuridiche», è sostituita dalla voce seguente:

«Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI [alias a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad d) Al-Maghribi, Rashid (il marocchino), e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (l'americano)]; data di nascita: 30 dicembre 1968; luogo di nascita: California, USA; nazionalità: giordana; numero di identificazione nazionale: SSN: 548-91-5411 Numero nazionale 9681029476; altre informazioni: originariamente di Ramlah; luogo di residenza in Giordania — al-Shumaysani (Sheisani) (zona di Amman), dietro la sede dei sindacati».

- 10) la voce «Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Svizzera; data di nascita: 16 giugno 1938; luogo di nascita: Damasco, Siria; cittadino svizzero e tunisino», elencata fra le «persone giuridiche», è sostituita dalla voce seguente:

«Ali Ghaleb HIMMAT, Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italia; data di nascita: 16 giugno 1938; luogo di nascita: Damasco, Siria; nazionalità: svizzera».

- 11) la voce «Huber, Albert Friedrich Armand (alias Huber, Ahmed), Mettmensstetten, Svizzera, data di nascita: 1927», elencata fra le «persone giuridiche», è sostituita dalla voce seguente:

«Armand Albert Friedrich HUBER (alias Huber, Ahmed), Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Berna, Svizzera; data di nascita: 1927; nazionalità: svizzera».

- 12) la voce «Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (alias Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al-Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain e Tariq); nato il 12 marzo 1971 a Riyadh, Arabia Saudita», elencata fra le «persone giuridiche», è sostituita dalla voce seguente:

«Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN [alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, e) Abu Zubaydah, f) Tariq]; data di nascita: 12 marzo 1971; luogo di nascita: Riyadh, Arabia Saudita: presunta nazionalità saudita e palestinese; passaporto egiziano n. 484824 rilasciato il 18 gennaio 1984 dall'ambasciata egiziana di Riyadh; altre informazioni: strettamente collegato a Osama bin Laden e coinvolto negli spostamenti dei terroristi.».

- 13) la voce «NASREDDIN, Ahmed Idris (alias NASREDDIN, Ahmad I.; alias NASREDDIN, Hadj Ahmed; alias NASREDDINE, Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Svizzera; Piazzale Biancamano, Milano, Italia; Rue De Cap Spartel, Tangeri, Marocco; data di nascita: 22 novembre 1929; luogo di nascita: Adi Ugri, Etiopia; codice fiscale italiano: NSRDRS29S22Z315Y», elencata fra le «persone giuridiche», è sostituita dalla voce seguente:

«Nasreddin Ahmed IDRIS [alias a) Nasreddin, Ahmad I., b) Nasreddin, Hadj Ahmed, c) Nasreddine, Ahmed Idriss, d) Ahmed Idris Nasreddin], a) Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia, b) Piazzale Biancamano, Milano, Italia, c) Rue De Cap Spartel, Tangeri, Marocco, d) n. 10, Rmilat, Villa Nasreddin a Tangeri, Marocco; data di nascita: 22 novembre 1929; luogo di nascita: Adi Ugri, Etiopia (attualmente Eritrea); nazionalità: italiana; numero di identificazione nazionale: carta d'identità italiana n. AG 2028062 (data di scadenza 7 settembre 2005); carta d'identità straniera: K 5249; codice fiscale italiano: NSRDRS29S22Z315Y. Altre informazioni: nel 1994, Nasreddin ha lasciato la residenza di via delle Scuole 1, 6900 Lugano, Svizzera e si è trasferito in Marocco».

- 14) la voce «Mansour, Mohamed (alias Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Svizzera; Zurigo, Svizzera; data di nascita 1928, luogo di nascita Egitto o UEA», elencata fra le «persone giuridiche», è sostituita dalla voce seguente:

«Mansour MOHAMED (alias Al-Mansour, Dr. Mohamed), Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH (Zurigo), Svizzera; data di nascita: 30 agosto 1928; luogo di nascita: a) Egitto, b) UEA; nazionalità: svizzera».

- 15) la voce «Nada, Youssef (alias Nada, Youssef M.) (alias Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italia; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Svizzera; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Svizzera; data di nascita: 17 maggio 1931 o 17 maggio 1937; luogo di nascita: Alessandria, Egitto; cittadino tunisino», elencata fra le «persone giuridiche», è sostituita dalla voce seguente:

«Nada Youssef MUSTAFA [alias a) Nada, Youssef, b) Nada, Youssef M.], a) via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italia, b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Italia, c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italia; data di nascita: a) 17 maggio 1931, b) 17 maggio 1937; luogo di nascita: Alessandria, Egitto; numero di identificazione nazionale: carta d'identità italiana n. AE 1111288 (data di scadenza 21.3.2005)».

- 16) la voce «Abdul Rahman Yasin (alias TAHA, Abdul Rahman S.; alias TAHER, Abdul Rahman S.; alias YASIN, Abdul Rahman Said; alias YASIN, Aboud); nato il 10 aprile 1960 a Bloomington, Indiana USA; SSN 156-92-9858 (USA); passaporto n. 27082171 [USA (rilasciato il 21.6.1992 ad Amman, Giordania] o passaporto n. M0887925 (Iraq); cittadino degli Stati Uniti», elencata fra le «persone giuridiche», è sostituita dalla voce seguente:
- «Abdul Rahman YASIN [alias a) Taha, Abdul Rahman S., b) Taher, Abdul Rahman S., c) Yasin, Abdul Rahman Said, d) Yasin, Aboud)]; data di nascita: 10 aprile 1960; luogo di nascita: Bloomington, Indiana, Stati Uniti; nazionalità: statunitense; passaporto n.: a) 27082171 [Stati Uniti (rilasciato il 21 giugno 1992 ad Amman, Giordania)], b) M0887925 (Iraq); identificazione nazionale: SSN 156-92-9858 (Stati Uniti); altre informazioni: Abdul Rahman Yasin si trova in Iraq».
- 17) la voce «Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurigo, Svizzera», elencata fra le «persone giuridiche», è sostituita dalla voce seguente:
- «Mansour Fattouh ZEINAB, Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Svizzera; data di nascita: 7 maggio 1933».
-

REGOLAMENTO (CE) N. 867/2003 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 2003****che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della terza gara di cui al regolamento (CE) n. 596/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 596/2003 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁵⁾, i

prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la terza gara prevista dal regolamento (CE) n. 596/2003 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 12 maggio 2003 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 85 del 2.4.2003, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos	Precio mínimo Expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter	Mindestpreise i EUR/t
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Mindestpreise Ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε ευρώ ανά τόνο
Member State	Products	Minimum prices Expressed in EUR per tonne
État membre	Produits	Prix minimaux Exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti	Prezzi minimi Espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten	Minimumprijzen Uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos	Preço mínimo Expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet	Vähimmäishinnat euroina tonnina kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter	Minimipriser i euro per ton

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

DANMARK	— Forfjerdinger	—
DEUTSCHLAND	— Hinterviertel	—
	— Vorderviertel	750
ESPAÑA	— Cuartos traseros	1 350
	— Cuartos delanteros	750
FRANCE	— Quartiers arrière	—
	— Quartiers avant	701
ITALIA	— Quarti anteriori	701
ÖSTERREICH	— Vorderviertel	—

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Bonelss beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

DEUTSCHLAND	— Hinterhesse (INT 11)	—
	— Kugel (INT 12)	—
	— Oberschale (INT 13)	—
	— Unterschale (INT 14)	—
	— Hüfte (INT 16)	2 500
	— Roastbeef (INT 17)	4 510
	— Lappen (INT 18)	—
	— Hochrippe (INT 19)	—
	— Vorderviertel (INT 24)	—
ESPAÑA	— Lomo de intervención (INT 17)	—
	— Paleta de intervención (INT 22)	—
	— Pecho de intervención (INT 23)	—
	— Cuarto delantero de intervención (INT 24)	—

FRANCE	— Tranche grasse d'intervention (INT 12)	—
	— Tranche d'intervention (INT 13)	—
	— Semelle d'intervention (INT 14)	2 321
	— Rumsteck d'intervention (INT 16)	—
	— Faux-filet d'intervention (INT 17)	—
	— Flanchet d'intervention (INT 18)	—
	— Épaule d'intervention (INT 22)	—
	— Poitrine d'intervention (INT 23)	—
	— Avant d'intervention (INT 24)	—
	— Intervention shoulder (INT 22)	—
IRELAND	— Intervention forequarter (INT 24)	—
	— Girello d'intervento (INT 14)	—
ITALIA	— Filetto d'intervento (INT 15)	—
	— Scamone (INT 16)	—
	— Roastbeef d'intervento (INT 17)	—
	— Interventieschouder (INT 22)	—
NEDERLAND	— Interventieborst (INT 23)	—

REGOLAMENTO (CE) N. 868/2003 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 2003****che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della terza gara di cui al regolamento (CE) n. 604/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 604/2003 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁵⁾, i

prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la terza gara prevista dal regolamento (CE) n. 604/2003 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 13 maggio 2003 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 86 del 3.4.2003, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos	Precio mínimo Expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter	Mindstepriser i EUR/t
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Mindestpreise Ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε ευρώ ανά τόνο
Member State	Products	Minimum prices Expressed in EUR per tonne
État membre	Produits	Prix minimaux Exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti	Prezzi minimi Espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten	Minimumprijzen Uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos	Preço mínimo Expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet	Vähimmäishinnat euroina tonnia kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter	Minimipriser i euro per ton

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef —
Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha —
Kött med ben**

DEUTSCHLAND	— Vorderviertel	601
FRANCE	— Quartiers avant	—
ESPAÑA	— Cuartos delanteros	—

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef —
Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha —
Benfritt kött**

FRANCE	— Flanchet d'intervention (INT 18)	—
	— Épaule d'intervention (INT 22)	—
	— Avant d'intervention (INT 24)	—

REGOLAMENTO (CE) N. 869/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 2003
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.
- (2) Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 ⁽⁴⁾.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità.
- (4) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato.

- (5) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni.
- (6) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.
- (7) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo.
- (8) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato.
- (9) Il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 maggio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1509 10 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 10 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

DIRETTIVA 2003/39/CE DELLA COMMISSIONE**del 15 maggio 2003****che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive propineb e propizamide****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/31/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 ⁽⁴⁾, fissa un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Propineb e propizamide figurano in tale elenco.
- (2) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Con il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione ⁽⁵⁾, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 ⁽⁶⁾, sono stati designati i seguenti Stati membri relatori i quali hanno presentato alla Commissione i relativi rapporti di valutazione e raccomandazioni, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92: propineb: Stato membro relatore Italia, tutte le informazioni sono state presentate il 17 luglio 1996; propizamide: Stato membro relatore Svezia, tutte le informazioni sono state presentate il 19 maggio 1998.
- (3) Tali rapporti di valutazione sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
- (4) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE e nella prospettiva di un'eventuale decisione sfavorevole in merito al propineb, la Commissione ha organizzato, il 4 dicembre 1997, un incontro tripartito con il principale fornitore di dati e con lo Stato membro relatore. Il principale fornitore di dati ha presentato altri dati per delucidare le perplessità iniziali.

(5) Per tutte le sostanze attive il riesame si è concluso il 26 febbraio 2003 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione concernenti il propineb e il propizamide.

(6) Dal riesame del propizamide non sono emerse perplessità o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante.

(7) Il rapporto sul propineb e altre informazioni sono stati sottoposti anche al comitato scientifico per le piante, per consultazione distinta. Al comitato scientifico è stato chiesto di pronunciarsi sulla valutazione dell'esposizione a lungo termine degli uccelli nonché sul modello animale adeguato da utilizzare per stabilire la dose giornaliera ammissibile (DGA) e il livello ammissibile di esposizione dell'operatore (AOEL). Nel suo parere ⁽⁷⁾, il comitato ha indicato vari aspetti per i quali non sono stati adeguatamente presi in considerazione i rischi che il propineb presenta per gli uccelli nonché quelli che il propineb e il metabolita PTU presentano per i mammiferi selvatici; di conseguenza esso ha precisato come migliorare la valutazione del rischio. Inoltre, il comitato ha sottolineato la necessità di indicare chiaramente e di giustificare tutti i criteri, dati, ipotesi e motivazioni utilizzati ai fini della valutazione del rischio. Il comitato ha ritenuto che il ratto fosse la specie adeguata da utilizzare per la fissazione della DGA e dell'AOEL. Le raccomandazioni del comitato scientifico sono state prese in considerazione nel successivo riesame e per l'elaborazione della presente direttiva e del rapporto di riesame. Le informazioni mancanti sono state successivamente trasmesse dal principale notificante e valutate dallo Stato membro relatore; su tale base gli Stati membri hanno concluso in sede di comitato permanente che il rischio per gli uccelli e i mammiferi selvatici è accettabile qualora vengano applicate misure di attenuazione dei rischi.

(8) Dalle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti propineb o propizamide soddisfino in generale le esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei rapporti di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere le sostanze attive di cui trattasi nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive possano essere concesse conformemente alle disposizioni della summenzionata direttiva.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 101 del 23.4.2003, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ Parere del comitato scientifico per le piante sulle domande specifiche della Commissione relative alla valutazione del propineb nell'ambito della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (SCP/PROPINEB/002-Final adottato l'8 novembre 2001).

- (9) Il rapporto di riesame della Commissione è necessario per la corretta attuazione, da parte degli Stati membri, di varie sezioni dei principi uniformi stabiliti nella direttiva 91/414/CEE. È pertanto opportuno stabilire che gli Stati membri mettano o tengano a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, il rapporto di riesame definitivo, salvo le informazioni di carattere riservato.
- (10) È opportuno accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti derivanti dall'iscrizione.
- (11) Una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE riguardo ai prodotti fitosanitari contenenti propineb o propizamide e in particolare per riesaminare le autorizzazioni esistenti, in modo da garantire il rispetto delle condizioni concernenti le sostanze attive di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di ciascun prodotto fitosanitario conformemente ai principi uniformi specificati dalla direttiva 91/414/CEE.
- (12) È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza.
- (13) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 settembre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2004.

Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente propineb o propizamide allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti le sostanze attive di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 settembre 2004.

2. Entro il 31 marzo 2004 ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente propineb o propizamide, come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della suddetta direttiva. In base a tale riesame gli Stati membri stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 marzo 2008.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1° aprile 2004.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

Sostanze da inserire al fondo della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

N.	Nome comune Numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«54	Propineb Numero CAS 12071-83-9 (monomero), 9016-72-2 (omopolimero) Numero CIPAC 177	1,2-propilenebis(ditiocarbamate) di zinco polimero	La sostanza attiva per uso tecnico dev'essere conforme alla specifica FAO.	1° aprile 2004	31 marzo 2014	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del propineb, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri — devono rivolgere particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con caratteristiche edafiche vulnerabili e/o con condizioni climatiche estreme, — devono rivolgere particolare attenzione alla protezione dei mammiferi di piccole dimensioni, degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio; le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi, — devono osservare la situazione di esposizione acuta dei consumatori attraverso la dieta alimentare in vista di future revisioni delle quantità massime di residui.
55	Propizamide Numero CAS 23950-58-5 Numero CIPAC 315	3,5-dichloro-N-(1,1-dimethylprop-2-ynyl)benzamide	920 g/kg	1° aprile 2004	31 marzo 2014	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del propizamide, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato fitosanitario permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2003. Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri: — devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli operatori e procurare che nelle condizioni di autorizzazione siano incluse, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, — devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli uccelli e dei mammiferi selvatici, in particolare se la sostanza viene applicata durante il periodo della nidificazione. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2003

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam che modifica il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e il governo del Vietnam sulla prevenzione delle frodi nel commercio delle calzature

(2003/360/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato con la Repubblica socialista del Vietnam, a nome della Comunità, un accordo bilaterale in forma di scambio di lettere che modifica il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e il governo del Vietnam sulla prevenzione delle frodi nel commercio delle calzature ⁽¹⁾, siglato il 4 agosto 1999 e applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2000.
- (2) L'accordo in forma di scambio di lettere dovrebbe essere approvato a nome della Comunità,

DECIDE:

Articolo unico

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Vietnam che modifica il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e il governo del Vietnam sulla prevenzione delle frodi nel commercio delle calzature.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DRYG

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2000, pag. 13.

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam che modifica il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e il governo del Vietnam sulla prevenzione delle frodi nel commercio delle calzature

A. Lettera della Comunità

Bruxelles, il 6 maggio 2003

Signor,

1. Mi prego far riferimento ai negoziati svoltisi il 28 novembre 2002 tra le nostre rispettive delegazioni per modificare il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e il governo del Vietnam sulla prevenzione delle frodi nel commercio delle calzature, applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2000.
 2. Al termine dei negoziati, si è deciso di modificare il memorandum d'intesa come segue:
 - a) l'articolo 3, paragrafo 3, è integrato dal testo seguente:
«Fatto salvo un accordo amministrativo tra la Repubblica socialista del Vietnam e la Comunità, la trasmissione elettronica di queste informazioni può sostituire il rilascio di certificati di esportazione su carta.»;
 - b) l'articolo 7, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«Il presente memorandum d'intesa si applica fino al 31 dicembre 2004.»
 3. La prego di confermarmi che il Suo governo accetta il contenuto della presente lettera.
- Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima

Per la Comunità europea



B. Lettera del governo della Repubblica socialista del Vietnam

Bruxelles, il 6 maggio 2003

Signor,

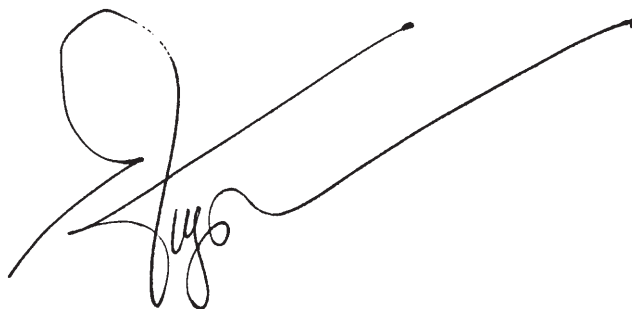
Mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del 6 maggio 2003 così redatta:

- «1. Mi pregio far riferimento ai negoziati svoltisi il 28 novembre 2002 tra le nostre rispettive delegazioni per modificare il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e il governo del Vietnam sulla prevenzione delle frodi nel commercio delle calzature, applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2000.
2. Al termine dei negoziati, si è deciso di modificare il memorandum d'intesa come segue:
 - a) l'articolo 3, paragrafo 3, è integrato dal testo seguente:
“Fatto salvo un accordo amministrativo tra la Repubblica socialista del Vietnam e la Comunità, la trasmissione elettronica di queste informazioni può sostituire il rilascio di certificati di esportazione su carta.”;
 - b) l'articolo 7, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
“Il presente memorandum d'intesa si applica fino al 31 dicembre 2004.”
3. La prego di confermarmi che il Suo governo accetta il contenuto della presente lettera.»

Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica socialista del Vietnam



COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2003

relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese

[notificata con il numero C(2003) 1422]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/361/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

vanno anche considerate talune difficoltà di interpretazione emerse nel corso della sua applicazione, nonché le osservazioni provenienti dalle imprese. Viste le modificazioni da apportare alla raccomandazione 96/280/CE e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire detta raccomandazione.

- (1) In una relazione presentata al Consiglio nel 1992 su richiesta del Consiglio «industria» del 28 maggio 1990, la Commissione aveva proposto di limitare la proliferazione delle definizioni di piccole e medie imprese in uso a livello comunitario. La raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996 riguardante la definizione delle piccole e medie imprese⁽¹⁾, era fondata sull'idea che l'esistenza di definizioni diverse a livello comunitario e a livello nazionale potesse essere fonte di incoerenza. Nell'ottica del mercato unico privo di frontiere interne si era già considerato che il trattamento delle imprese dovesse essere fondato su una base costituita da regole comuni. La conferma di tale approccio è tanto più necessaria se si tiene conto delle numerose interazioni tra provvedimenti nazionali e comunitari di sostegno alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese (PMI), ad esempio in materia di Fondi strutturali e di ricerca, e per evitare che la Comunità indirizzi le sue azioni a un certo tipo di PMI e gli Stati membri a un altro. Inoltre il rispetto della stessa definizione da parte della Commissione, degli Stati membri della Banca europea per gli investimenti (BEI) e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) può rendere più coerenti ed efficaci tutte le politiche a favore delle PMI, limitando i rischi di distorsione della concorrenza.
- (2) La raccomandazione 96/280/CE è stata ampiamente applicata dagli Stati membri e la definizione contenuta nel suo allegato è stata ripresa in particolare nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese⁽²⁾. Oltre che provvedere al necessario adeguamento agli sviluppi economici, come previsto dall'articolo 2 dell'allegato di suddetta raccomandazione,
- (3) Occorre precisare che, conformemente agli articoli 48, 81 e 82 del trattato, come interpretati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee si deve considerare impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica.
- (4) Il criterio del numero degli occupati (in prosieguo «il criterio degli effettivi») rimane senza dubbio tra i più significativi e deve imporsi come criterio principale; tuttavia l'introduzione di un criterio finanziario costituisce il complemento necessario per apprezzare la vera importanza di un'impresa, i suoi risultati e la sua situazione rispetto ai concorrenti. Non sarebbe però auspicabile prendere in considerazione come criterio finanziario solo il fatturato, dato che il fatturato delle imprese nel settore del commercio e della distribuzione è normalmente più elevato di quello del settore manifatturiero. Il criterio del fatturato deve quindi essere considerato unitamente a quello del totale di bilancio, che riflette l'insieme degli averi di un'impresa, ed uno dei due criteri può essere superato.
- (5) Per quanto concerne le soglie per il fatturato, esse riguardano imprese che svolgono attività economiche estremamente diverse. Per non ridurre indebitamente il vantaggio derivante dall'applicazione della definizione è opportuno procedere ad un'attualizzazione, tenendo conto dell'andamento sia dei prezzi che della produttività.

⁽¹⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

- (6) Per quanto concerne le soglie per il totale di bilancio, in mancanza di elementi nuovi è opportuno confermare l'approccio che consiste nell'applicare alle soglie del fatturato un coefficiente basato sul rapporto statistico esistente tra queste due variabili. L'andamento statistico osservato implica un aumento più rilevante della soglia del fatturato. Essendo tale andamento diverso a seconda della dimensione delle imprese, per riflettere il più fedelmente possibile l'andamento economico e non penalizzare le microimprese e le piccole imprese rispetto a quelle di dimensioni medie è opportuno anche modulare il suddetto coefficiente. Per le microimprese e le piccole imprese il coefficiente è molto vicino a 1. Pertanto, in un'ottica di semplificazione, per tali categorie va mantenuta la stessa cifra per la soglia del fatturato e per la soglia del totale di bilancio.
- (7) Come espresso nella raccomandazione 96/280/CE, le soglie finanziarie e quelle relative al personale occupato rappresentano limiti massimi e gli Stati membri, la BEI ed il FEI possono stabilire soglie più basse di quelle comunitarie per orientare i loro interventi a una categoria precisa di PMI. Per motivi legati alla semplificazione amministrativa si deve anche consentire la selezione di un solo criterio, quello degli effettivi, per l'attuazione di determinate politiche, eccetto per i settori regolati dal diritto della concorrenza, che richiedono l'impegno e il rispetto di determinati criteri finanziari.
- (8) A seguito dell'approvazione, della Carta europea delle piccole imprese da parte del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira, svoltosi nel giugno 2000, è inoltre opportuno definire con maggiore precisione le microimprese, che costituiscono una categoria di piccole imprese particolarmente importante per lo sviluppo dell'imprenditorialità e per la creazione di posti di lavoro.
- (9) Per meglio valutare la realtà economica delle PMI ed escludere dalla definizione i gruppi di imprese il cui potere economico supera quello di una PMI, è necessario distinguere i vari tipi di imprese: autonome, con partecipazioni che non implicano posizioni di controllo (imprese associate), oppure collegate ad altre imprese. Il livello del 25 % di partecipazione quale soglia, indicata dalla raccomandazione 96/280/CE, al di sotto della quale l'impresa è considerata autonoma, rimane immutato.
- (10) Per promuovere la costituzione di imprese, il finanziamento delle PMI con fondi propri e lo sviluppo locale e rurale, le imprese devono poter essere considerate autonome anche in presenza di una partecipazione uguale o superiore al 25 %, di determinate categorie di investitori che svolgono un ruolo positivo per tali finanziamenti e tali costituzioni. È tuttavia opportuno precisare le condizioni applicabili a tali investitori. Le persone fisiche o gruppi di persone fisiche che svolgono attività regolare di investimento in capitali di rischio («business angels») sono menzionate in modo specifico poiché, rispetto agli altri investitori in capitale di rischio, la loro funzione di fornire appropriata consulenza ai nuovi imprenditori rappresenta un contributo prezioso. Il loro investimento in capitale proprio fornisce anche un complemento all'attività delle società di capitale di rischio, fornendo importi più limitati in stadi precoci dell'esistenza dell'impresa.
- (11) Ai fini della semplificazione, in particolare per gli Stati membri e per le imprese, nella definizione delle imprese collegate è opportuno riprendere, quando sono riferibili all'oggetto della presente raccomandazione, le condizioni stabilite dall'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e riguardante i conti consolidati⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾. Per rafforzare le misure di promozione degli investimenti di fondi propri nelle PMI è stata inserita una presunzione *juris tantum* che non vi sia un'influenza dominante sull'impresa in questione, riprendendo i criteri dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e riguardante i conti annuali di talune forme societarie⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE.
- (12) Per riservare alle imprese che ne hanno veramente bisogno i vantaggi derivanti da varie regolamentazioni o misure a loro favore, si possono anche prendere in considerazione, se del caso, le relazioni esistenti tra le imprese tramite persone fisiche. Al fine di ridurre allo stretto necessario l'esame di tali relazioni è opportuno limitare l'esame stesso alle relazioni delle società che svolgono attività sullo stesso mercato o su mercati contigui riferendosi, se necessario, alla definizione del mercato in questione che è stata oggetto della comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato in questione ai fini del diritto comunitario della concorrenza⁽⁴⁾.
- (13) Al fine di evitare distinzioni arbitrarie tra i vari enti pubblici di uno Stato membro e a fini di certezza del diritto, è necessario confermare che un'impresa in cui almeno il 25 % dei diritti di capitale o di voto è controllato da un organismo collettivo pubblico o da un ente pubblico non è una PMI.
- (14) Per alleviare l'onere amministrativo gravante sulle imprese, agevolare e accelerare il trattamento amministrativo di dossier per i quali è richiesta la qualifica di PMI, è opportuno prevedere la possibilità a dichiarazioni sull'onore delle imprese stesse, che attestino determinate caratteristiche dell'impresa in questione.

⁽¹⁾ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5.

- (15) È opportuno precisare chi debba essere compreso tra il personale pertinente ai fini della definizione di PMI. Per incentivare lo sviluppo della formazione professionale e della formazione in alternanza è auspicabile non tenere conto, nel calcolo del numero di dipendenti, degli apprendisti e degli studenti con contratto di formazione professionale. Non dovrebbero essere contabilizzati nemmeno i dipendenti in congedo di maternità o in congedo parentale.
- (16) I vari tipi di imprese definiti in funzione delle relazioni con altre imprese corrispondono a gradi di integrazione oggettivamente diversi. Di conseguenza è opportuno applicare modalità diverse a ogni tipo di impresa per effettuare il calcolo dei dati quantitativi relativi alla loro attività e al loro potere economico,

FORMULA LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

1. La presente raccomandazione riguarda la definizione delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese utilizzata nelle politiche comunitarie applicate all'interno della Comunità e dello Spazio economico europeo.
2. Si raccomanda agli Stati membri, alla Banca europea per gli investimenti (BEI) e al Fondo europeo per gli investimenti (FEI):
 - a) di uniformarsi al titolo I dell'allegato per tutti i loro programmi destinati alle microimprese, alle imprese medie o alle piccole imprese;

- b) di adottare i provvedimenti necessari in vista dell'impiego delle classi di dimensioni di cui all'articolo 7 dell'allegato, in particolare per elaborare un bilancio dell'impiego degli strumenti finanziari comunitari.

Articolo 2

Le soglie indicate all'articolo 2 dell'allegato costituiscono valori massimi. Gli Stati membri, la BEI, e il FEI possono stabilire, in taluni casi, soglie inferiori. Essi possono anche decidere di impiegare unicamente il criterio degli effettivi per l'attuazione di determinate politiche, eccetto nei settori disciplinati dalle varie normative in materia di aiuti pubblici.

Articolo 3

La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione 96/280/CE a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Articolo 4

Gli Stati membri, la BEI e il FEI sono destinatari della presente raccomandazione.

Essi sono invitati a comunicare alla Commissione, entro il 31 dicembre 2004, le misure adottate per conformarvisi, nonché, entro il 30 settembre 2005, i primi risultati della sua applicazione.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

TITOLO I

DEFINIZIONE DELLE MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE*Articolo 1***Impresa**

Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

*Articolo 2***Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese**

1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

*Articolo 3***Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari**

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
 - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.
3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Articolo 4

Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Gli effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

- 1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

TITOLO II

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 7

Statistiche

La Commissione adotta le misure necessarie per presentare le statistiche da essa elaborate in base alle classi di imprese seguenti:

- a) da 0 a 1 persona;
- b) da 2 a 9 persone;
- c) da 10 a 49 persone;
- d) da 50 a 249 persone.

Articolo 8

Riferimenti

1. Tutte le normative comunitarie o programmi comunitari che saranno modificati o adottati e che facciano menzione dei termini «PMI», «microimpresa», «piccola impresa» o «media impresa», o di termini simili dovrebbero fare riferimento alla definizione di cui alla presente raccomandazione.

2. Gli attuali programmi comunitari che utilizzano la definizione di PMI della raccomandazione 96/280/CE, continueranno, a titolo transitorio, a produrre effetti e ad essere applicati alle imprese che, all'atto della loro adozione, erano considerate PMI. Gli obblighi giuridici assunti dalla Commissione sulla base di tali programmi resteranno immutati.

Senza pregiudizio al primo comma, in suddetti programmi non potrà essere apportata alcuna modifica alla definizione di PMI se non adottando la definizione contenuta nella presente raccomandazione, in conformità al paragrafo 1.

Articolo 9

Revisione

Sulla base di un bilancio relativo all'applicazione della definizione di cui alla presente raccomandazione, elaborato entro il 31 marzo 2006 e prendendo in considerazione le eventuali modificazioni dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE riguardante la definizione delle imprese collegate ai sensi di tale direttiva, la Commissione adegua, per quanto necessario, la definizione di cui alla presente raccomandazione, in particolare le soglie relative al fatturato e al totale di bilancio, al fine di tenere conto dell'esperienza acquisita e dell'andamento economico all'interno della Comunità.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2003

recante abrogazione della decisione 98/399/CE che approva il piano presentato dall'Italia per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nella provincia di Varese*[notificata con il numero C(2003) 1527]***(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2003/362/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 1997 è stata confermata la presenza della peste suina classica nella popolazione di suini selvatici in Italia, nella provincia di Varese.
- (2) Un piano per l'eradicazione della peste suina classica è stato approvato dalla Commissione con la decisione 98/399/CE, dell'8 giugno 1998, che approva il piano presentato dall'Italia per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nella provincia di Varese ⁽²⁾.
- (3) L'Italia ha trasmesso informazioni secondo cui la peste suina classica è stata eradicata dalla provincia di Varese.
- (4) Le autorità italiane proseguiranno l'attività di stretta sorveglianza della peste suina classica nei suini selvatici nel quadro del programma di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare dei suini e della peste suina classica approvato dalla decisione 2002/943/CE della Commissione, del 28 novembre 2002, che approva

i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali e la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2003 ⁽³⁾.

- (5) È quindi opportuno abrogare la decisione 98/399/CE.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 98/399/CE è abrogata.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.⁽²⁾ GU L 176 del 20.6.1998, pag. 36.⁽³⁾ GU L 326 del 3.12.2002, pag. 12.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2003

recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici in alcune zone del Belgio*[notificata con il numero C(2003) 1529]***(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2003/363/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nel novembre 2002 è stata confermata la presenza della peste suina classica nella popolazione di suini selvatici in Belgio.
- (2) Tenuto conto della situazione epidemiologica, il Belgio ha presentato un piano per l'eradicazione della malattia dai suini selvatici nelle zone interessate del proprio territorio.
- (3) Il piano presentato è stato esaminato e ritenuto conforme alle disposizioni della direttiva 2001/89/CE e deve pertanto essere approvato.
- (4) Per motivi di trasparenza, è opportuno indicare nella presente decisione le zone geografiche del Belgio nelle quali sarà applicato il piano di eradicazione.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il piano presentato dal Belgio per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nelle zone indicate nell'allegato.

Articolo 2

Il Belgio mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per attuare il piano di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

ALLEGATO

Il territorio del Belgio compreso tra:

- l'autostrada E40 (A3), dal confine con la Germania fino all'incrocio con la nazionale N68,
 - la nazionale N68, in direzione sud, ad Eupen, proseguendo per la Aachenerstraße fino all'incrocio con la Pavestraße,
 - la Pavestraße, fino all'incrocio con la Kirchstraße,
 - la Kirchstraße, proseguendo per la Bergstraße e la Neustraße fino all'incrocio con la strada di Olengraben,
 - la strada di Olengraben, proseguendo per la Haasstraße, fino all'incrocio con la Malmédystraße,
 - la Malmédystraße, proseguendo per la nazionale N68 in direzione sud, fino all'incrocio con la nazionale N62,
 - la nazionale N62, in direzione sud ed est fino all'incrocio con l'autostrada E42 (A27),
 - l'autostrada E42 (A27), fino al confine con la Germania.
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2003

che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione «garanzia»

[notificata con il numero C(2003) 1539]

(I testi in lingua spagnola, tedesca, greca, inglese, francese, italiana e portoghese sono i soli facenti fede)

(2003/364/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/535/CE ⁽⁷⁾.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera c),

(3) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. Tale possibilità è stata utilizzata in certi casi e la relazione elaborata a conclusione di tale procedura è stata esaminata dalla Commissione.

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

(4) Conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999, si possono finanziare soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente concesse o intrapresi secondo le norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

dopo aver consultato il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999, la Commissione decide in merito alle spese da escludere dal finanziamento comunitario qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità delle norme comunitarie.

(5) In base alle indagini effettuate, all'esito delle discussioni bilaterali e alle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tali condizioni e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione «garanzia».

(2) Ai sensi degli articoli suddetti dei regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1258/1999 e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/2001 ⁽⁵⁾, la Commissione procede alle necessarie indagini, comunica le proprie risultanze agli Stati membri, prende conoscenza delle osservazioni da questi formulate, convoca incontri bilaterali per raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e comunica ufficialmente a questi ultimi le sue conclusioni facendo riferimento alla decisione 94/442/CE della Commissione, del 1° luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel

(6) In allegato alla presente decisione figurano gli importi non riconosciuti a carico del FEAOG, sezione «garanzia». Tali importi non riguardano le spese effettuate anteriormente ai 24 mesi che hanno preceduto la comunicazione scritta dei risultati delle indagini inviata dalla Commissione agli Stati membri.

(7) Per i casi cui si riferisce la presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme comunitarie è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nel quadro della pertinente relazione di sintesi.

(8) La presente decisione non pregiudica le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 28 febbraio 2003 e riguardanti materie in essa trattate,

⁽¹⁾ GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽⁴⁾ GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 274 del 17.10.2001, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 182 del 16.7.1994, pag. 45.

⁽⁷⁾ GU L 193 del 17.7.2001, pag. 25.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione «garanzia», di cui in allegato, sono escluse dal finanziamento comunitario per mancata conformità alle norme comunitarie.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica d'Austria e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Totale rettifiche

Settore	Stato membro	Voce di bilancio	Motivo	Mon. naz.	Spese da escludere dal finanziamento	Detrazioni già effettuate	Conseguenze finanziarie della presente decisione	Esercizio finanziario
Misure agroambientali	A	5011	Rettifica specifica — carenze nella gestione dei recuperi	EUR	63 531,00	0,00	63 531,00	1999
	Totale A				63 531,00	0,00	63 531,00	
Premi animali	E	2120-2125	Rettifiche forfetarie (2 % e 5 % a seconda delle voci di bilancio) — carenze nei controlli essenziali e complementari	EUR	49 025,30	0,00	49 025,30	2000
Premi animali	E	2124,2128	Rettifiche forfetarie (2 %, 5 % e 10 % a seconda delle Com. autonome) — carenze nei controlli essenziali e complementari	EUR	2 850 510,00	0,00	2 850 510,00	2000
	Totale E				2 899 535,30	0,00	2 899 535,30	
Premi animali	D	2120-2125	Rettifiche forfetarie del 2 % — carenze nei controlli complementari	EUR	804 200,60	0,00	804 200,60	1998-1999
BSE pagamenti di crisi	D	2190	Rettifica specifica connessa al regolamento (CE) n. 2443/96	EUR	1 037,41	1 037,41	0,00	1998
Verifica finanziaria	D	varie	Superamento della soglia di rilevanza degli errori	EUR	927 401,00	0,00	927 401,00	2000
	Totale D				1 732 639,01	1 037,41	1 731 601,60	
Verifica finanziaria	F	4081	Regolarizzazione contabile	EUR	44 560,42	44 560,42	0,00	2001
Vino e tabacco	F	1611-1630	Mancato rispetto della regolamentazione: acquavite	EUR	1 412 550,00	0,00	1 412 550,00	1999-2000
Vino e tabacco	F	1611-1630	Mancato rispetto della regolamentazione: mosti concentrati e mosti concentrati rettificati	EUR	23 146 858,00	0,00	23 146 858,00	1999-2000
	Totale F				24 603 968,42	44 560,42	24 559 408,00	
Seminativi	EL	1041-1062 1310,1858	Rettifiche forfetarie del 5 % per gestione inadeguata e carenze nei controlli essenziali	EUR	57 294 195,00	24 146 701,10	33 147 493,90	2000-2001
	Totale EL				57 294 195,00	24 146 701,10	33 147 493,90	

Settore	Stato membro	Voce di bilancio	Motivo	Mon. naz.	Spese da escludere dal finanziamento	Detrazioni già effettuate	Conseguenze finanziarie della presente decisione	Esercizio finanziario
Apicoltura	IRL	2320/2540	Spese non ammissibili	EUR	16 986,67	0,00	16 986,67	1999-2001
	Totale IRL				16 986,67	0,00	16 986,67	
Premi animali	I	2120-2125	Rettifica specifica: mancata applicazione delle sanzioni	EUR	3 842 890,00	0,00	3 842 890,00	1999-2000
Seminativi	I	1041-1062 1310,1858	Rettifica forfettaria del 2% — carenze nei controlli complementari	EUR	75 966 670,00	0,00	75 966 670,00	2000-2001
Verifica finanziaria	I	4072	Modifica di rettifica — regione Calabria	EUR		9 579,24	– 9 579,24	2001
Verifica finanziaria	I	4072	Rettifica per pagamenti non conformi al regolamento (CE) n. 2080/92	EUR	56 152,28	0,00	56 152,28	2001
Verifica finanziaria	I	4072	Carenze nella gestione degli anticipi e delle cauzioni	EUR	82 259,70	0,00	82 259,70	2001
	Totale I				79 947 971,98	9 579,24	79 938 392,74	
Premi animali	P	2120-2125 3211	Rettifiche forfettarie (2 % e 5 % a seconda delle voci di bilancio) — carenze nei controlli essenziali e complementari	EUR	2 446 684,20	0,00	2 446 684,20	1999
	Totale P				2 446 684,20	0,00	2 446 684,20	

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE 2003/365/PESC DEL CONSIGLIO
del 19 maggio 2003
che modifica la posizione comune 2001/357/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 maggio 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/357/PESC⁽¹⁾ concernente misure restrittive nei confronti della Liberia per attuare la risoluzione UNSC 1343 (2001) che stabilisce le misure da applicare nei confronti della Liberia, adottata il 7 marzo 2001 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (in seguito denominata «UNSCR 1343 (2001)»).
- (2) Il 7 maggio 2003 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la UNSCR 1478 (2003) che modifica e proroga sino al 7 maggio 2004 le misure imposte nei confronti della Liberia mediante le UNSCR 1343 (2001) e 1408 (2002).
- (3) La UNSCR 1478 (2003) sollecita il governo della Liberia a stabilire un regime di certificato di origine dei diamanti grezzi della Liberia che sia efficace, trasparente e verificabile dal punto di vista internazionale e prevede che, quando tale regime è pronto a divenire pienamente operativo e ad essere correttamente attuato, i diamanti grezzi controllati dal governo della Liberia mediante il regime del certificato di origine siano esentati dal divieto di importazione imposto dalla UNSCR 1343 (2001).
- (4) È necessaria un'azione della Comunità per attuare alcune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 2001/357/PESC è così modificata:

⁽¹⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 1. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2002/457/PESC (GU L 155 del 14.6.2002, pag. 62).

1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio di:

- a) tutti gli alti funzionari del governo della Liberia e del personale delle forze armate e relativi coniugi, nonché di singoli che forniscono sostegno finanziario e militare ai gruppi armati ribelli nei paesi confinanti con la Liberia, in particolare il FUR in Sierra Leone, indicati dal Comitato istituito dal paragrafo 14 della UNSCR 1343 (2001), alle condizioni ivi stabilite;
- b) tutti i singoli, compresi quelli appartenenti al LURD o ad altri gruppi armati ribelli, che secondo il suddetto Comitato sono in violazione dell'embargo sulle armi di cui all'articolo 1, alle condizioni di cui alla UNSCR 1478 (2003).»

2) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

1. È vietata l'importazione diretta o indiretta nella Comunità di tutti i tronchi grezzi e i prodotti del legno in provenienza dalla Liberia.
2. Il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 7 luglio 2003, salvo diversa decisione del Consiglio in conformità di eventuali future risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»

Articolo 2

La posizione comune 2001/357/PESC è prorogata fino al 7 maggio 2004 salvo diversa decisione del Consiglio in conformità di eventuali future risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 3

La presente posizione comune ha efficacia dalla data di adozione.

Essa si applica a decorrere dal 7 maggio 2003.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PAPANDREOU

POSIZIONE COMUNE 2003/366/PESC DEL CONSIGLIO**del 19 maggio 2003****che modifica la posizione comune 2002/400/PESC sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 maggio 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/400/PESC sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ che concedeva loro permessi nazionali per un periodo massimo di 12 mesi.
- (2) La validità di tali permessi dovrebbe essere prorogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 2002/400/PESC è modificata come segue:

- 1) l'articolo 3, primo comma, recita quanto segue:
- «Ciascuno degli Stati membri di cui all'articolo 2 fornisce ai palestinesi che accoglie un permesso nazionale di ingresso e di soggiorno nel suo territorio per un periodo massimo di 24 mesi.»

- 2) l'articolo 8 recita quanto segue:

«Articolo 8

Il Consiglio vigila sull'applicazione della presente posizione comune e procede ad una valutazione entro 23 mesi dall'adozione o, prima di tale scadenza, su richiesta di uno dei suoi membri.»

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 2003.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. PAPANDREOU

⁽¹⁾ GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33.